

LA SCUOLA DELL'INCLUSIONE... IN BREVE

Dopo anni di esperienze inclusive, la normativa recente (**decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020**) prevede l'adozione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI) unitario da parte dell'Istituzione Scolastica e questo è un evento culturale innovativo per la Scuola Italiana.

Il Nuovo PEI è innovativo in quanto strutturato in ottica ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che promuove la valorizzazione del contesto per la descrizione del funzionamento della "persona", impostando un lavoro sui facilitatori della scuola, cercando di eliminarne le barriere. Esalta, inoltre, la dimensione dell'attività e della partecipazione dell'alunno quali elementi che impattano in modo importante nel contesto scolastico. Il nuovo documento si struttura su di uno sfondo partecipativo allargato perché travalica l'azione didattica ed è in grado di coinvolgere sul piano culturale, sociale, etico ed educativo. Promuove un'interazione proficua fra vari protagonisti coinvolti, in particolar modo si concretizza sulla corresponsabilità del team dei docenti.

Al fine della definizione del Piano Educativo Individualizzato e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di fabbisogno delle ore di sostegno per l'anno scolastico successivo e delle altre misure di intervento, tenuto conto del profilo di funzionamento (redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare nell'ambito del sistema sanitario nazionale), presso ogni istituzione scolastica, sono costituiti i gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità (GLO), composti dal team di docenti contitolari o dal consiglio di classe e presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali interne (psicopedagogo, docenti referenti per le attività di inclusione, docenti con incarico nel Gruppo di lavoro per l'inclusione) ed esterne (assistente all'autonomia ed alla comunicazione, rappresentante GIT territoriale) all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno con disabilità, che ne abbiano dato disponibilità, nonché con la partecipazione dell'unità di valutazione multidisciplinare. L'art. 3 Comma 7 dello stesso decreto lascia aperta la partecipazione anche ad altri specialisti che operano in modo continuativo nella scuola e a collaboratori scolastici che coadiuvano nell'assistenza di base.

Tale Gruppo di Lavoro è validamente costituito, con relativo decreto, anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 4 D.I.

182/20) e può riunirsi anche a distanza, in modalità telematica sincrona, come stabilito dalla normativa in vigore (D.L 29/12/2020, 182).

Incontri GLO: Nel corso di un anno scolastico sono previsti dei momenti partecipativi:

- Condivisione del PEI valido per l'anno in corso, ad inizio d'anno scolastico.
- Verifica intermedia per accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche/integrazioni.
- Verifica finale con la proposta relativa al fabbisogno di risorse professionali per l'assistenza per l'anno successivo, entro il 30 giugno.

La nuova prospettiva implica una riflessione sulle pratiche di inclusione, ove tutte le componenti della "comunità educante" collaborino, nel rispetto delle specifiche competenze e ruoli.

Un po' di storia

L'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità è promossa dalla **legge 104/92** della quale si mette in evidenza il seguente articolo:

Art. 13

Integrazione scolastica

1. L'integrazione scolastica della persona con handicap nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:

a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;

- b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
- c) la programmazione da parte dell'università di interventi adeguatisi al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- d) l'attribuzione, con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti. e. la sperimentazione di cui al decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.

3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera E, realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato.

6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

L'Istituto Comprensivo tiene conto anche del **Decreto Legislativo 66 del 2017**.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sq>

del quale si mettono in evidenza l'articolo 1, 2 e l'articolo 5:

Art. 1

Principi e finalità

1. L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

2. Il presente decreto promuove la partecipazione della famiglia, nonché delle associazioni di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione scolastica e sociale.

Art. 2

2. L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

Art. 5, comma 2 lettera b

"Successivamente all'accertamento della condizione di disabilità delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, è redatto un profilo di funzionamento secondo i criteri del modello

bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)".

Il **Decreto Legislativo n. 96**, entrato in vigore il 12 settembre 2019, introduce alcune importanti modifiche, *disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107».*

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/28/19G00107/SG>

Di questo decreto si mette in evidenza:

Art. 8 Comma 8

8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.